

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2341 del 21/10/2025

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE FSC 2021-2027 - ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA". DELIBERA CIPESS N. 19/2024. LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD CUP G37H24001630002 - CIG B718C29F9D. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI FRESATURA E POSA CONGLOMERATI BITUMINOSI CAT. OG3 IMPRESA CAVA CINGHI STRADE S.R.L. . CUP G37H24001630002

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 778 del 15/04/2025 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 1.522.943,47 di cui € 31.797,37 per oneri di sicurezza che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c.1 lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale n. 1476 del 10/07/2025 all'impresa FRANZONI E BERTOLETTI SRL, con sede in San Giorgio Bigarello (MN) via Liguria 36 C.F. e P. IVA 01297860205 per un importo contrattuale netto di € 1.451.815,80 di cui € 1.420.018,43 per lavori e € 31.797,37 per oneri di sicurezza.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 07/08/2025 in via anticipata ed il relativo contratto è stato stipulato in data 03/10/2025 rep n. 29370.

In data 22/09/2025, perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 31981 del 22/09/2025, a termini della quale l'impresa appaltatrice FRANZONI E BERTOLETTI SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di fresatura e posa di conglomerati bituminosi rientranti nella categoria prevalente OG3 all'impresa CAVA CINGHI STRADE S.R.L. con sede in Boccasuolo di Palagano (MO) Via Sassorosso n.16 C.F./P.IVA 03309400368 per un importo di € 120.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 6.000,00 per oneri relativi alla sicurezza (cap. 4735 del Peg 2025, prenot. 1554/2025, sub.imp 1097/25 per € 91.389,74 e sub. imp 1295/25 per € 28.610,26).

In data 23/09/2025 si provvedeva ad inviare comunicazione di interruzione dei termini previsti con prot. 32174 del 23/09/2025 per effettuare verifiche sulla capienza della quota di lavori subappaltabile.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2234 del 13/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, si approvava una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n.36/2023 c.3 lett.a) e b) che aumentava l'importo contrattuale da € 1.451.815,80 ad € 1.607.858,32 e, conseguentemente, si provvedeva alla rideterminazione delle quote delle relative categorie del lavoro.

Accertato, tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena, che l'impresa subappaltatrice è iscritta nella c.d. "White List provinciale" con provvedimento prot. n° 0068624/2025 valido fino al 29/07/2026 nelle sezioni "estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, "noli a freddo macchinari" "autotrasporto conto terzi".

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs n. 209/24 si è impegnata ad affidare almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili a p.m.i
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente all'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (art. 28 All. II. 12 o art. 100 del suddetto decreto) nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010, clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013, clausola relativa alla c.d. patente a crediti nei cantieri e clausola revisione prezzi ai sensi dell'art. 119 comma 2 bis del D.Lgs n. 36/2023 aggiornato al D.Lgs n. 209/24;
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;
 - Attestazione SOA (cat.OG3 class.II)

Considerato che ai sensi dell'art.119 comma 16 del D.Lgs.n. 36/2023 l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del trentesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione;

Precisato:

- che le norme di gara di gara hanno disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;
- che ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:
 - il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo del contraente principale ovvero un differente contratto purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e giuridiche di quello applicato dall'appaltatore (sia nel caso di prestazioni relative alla categoria prevalente che scorporabile in misura almeno pari al 30% ai sensi dell'art.11 comma 2 bis del D.Lgs n. 36/2023 aggiornato al D.Lgs n.209/24);
 - il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale
 - i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del succitato decreto;

- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 15 del medesimo articolo;

- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall' art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 e dalla lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 49% dell'importo della categoria prevalente unica OG3.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 711.389,74; a seguito di modifica contrattuale approvata con determinazione n. 2234 del 13/10/2025 tale quota è divenuta pari a € 787.850,58 pertanto detratto il presente subappalto di € 120.000,00 (e a seguito dei precedenti subappalti autorizzati con A.D. n. 1704 del 06/08/2025 e n. 1725 del 07/08/2025, n. 1798 del 22/08/2025) resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 47.850,58 .

Si dà atto che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs n.36/2023 (cat.OG3 class. II), è iscritto alla C.C.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come da visura camerale n. T 623261800 del 16/10/2025 e che i controlli sulla ditta subappaltatrice sono attualmente in corso su FVOE di Anac .

Si dà atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso della c.d. patente a punti di cui all'art. 27 del D.Lgs n. 81/08 richiesta tramite il portale dell'ispettorato nazionale del lavoro (istanza codice 0FDCB6F2-ECCD-47D7-AA6C-34D07FA650B7 del 18/10/2024, codice patente associata PAC-HC-734-MI del 18/10/2024)

Si dà atto che il subappaltatore ha dichiarato di applicare uno dei contratti collettivi stabiliti nelle norme di gara (F015 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini) .

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa FRANZONI E BERTOLETTI SRL , con sede in San Giorgio Bigarello (MN) via Liguria 36 C.F. e P. IVA 01297860205 a subappaltare all'impresa CAVA CINGHI STRADE S.R.L. con sede in Boccasuolo di Palagano (MO) Via Sassorosso n.16 C.F./P.IVA 03309400368 i i lavori di fresatura e posa di conglomerati bituminosi rientranti nella categoria prevalente OG3 per un importo di € 120.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 6.000,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL 49960524 del 14/07/2025 valido fino al 11/11/2025;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta come da attestazione SOA (cat.OG3 class.II);
- 4) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è una microimpresa secondo la definizione dell'allegato I.1 art. 1 lettera o) del D.Lgs n. 36/2023 e delle Raccomandazioni n. 2003/361/CE pertanto è rispettato il principio di cui all'art. 119 comma 2 ultimo capoverso;
- 5) di sottoporre la presente determinazione alla condizione risolutiva dell'esito regolare dei controlli posti in essere dall' U.O. Contratti;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 e come disposto dalle norme di gara, il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;
- 7) di dare atto che l'impresa subappaltatrice ha dichiarato di applicare uno dei contratti collettivi stabiliti nelle norme di gara (F015 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini) ;
- 8) di dare atto che la ditta subappaltatrice risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Modena con provvedimento prot. n° 0068624/2025 valido fino al 29/07/2026 nelle sezioni "estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, "noli a freddo macchinari" " autotrasporto conto terzi";
- 9) di dare atto che il codice CIG è B718C29F9D e il codice C.U.P. è G37H24001630002;
- 10) di dare atto che - detratto il presente subappalto - residuano € 47.850,58 come importo limite subappaltabile di contratto della categoria OG3 ;
- 11) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice FRANZONI E BERTOLETTI SRL, alla Ditta subappaltatrice CAVA CINGHI STRADE S.R.L, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;
- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;

13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 11-15-03F1167 rif arch. 1084

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)